

va-Italia»), convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, ha disposto l'aumento dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'Irpef dallo 0,90 all'1,23%, con decorrenza retroattiva al 1 gennaio 2011.

Con riferimento all'ipotesi di addizionale regionale trattenuta sui compensi erogati nel corso del 2011, di importo eccedente la soglia pari a euro 7.500, dalle associazioni sportive dilettantistiche ai collaboratori sportivi e amministrativo-gestionali, inquadrabili tra i redditi diversi ai sensi dell'art. 67 comma 1, lett. m), del dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), sorgono i seguenti dubbi, ancora in attesa di un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle entrate:

- la modifica legislativa è applicabile anche all'ipotesi in questione?

- in caso affermativo, la decorrenza della modifica ha efficacia retroattiva al 1° gennaio 2011 oppure la modifica decorre a partire dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto Salva-Italia)?

Nel caso di compensi erogati dal 6 dicembre al 31 dicembre 2011, di importo eccedente la soglia pari a euro 7.500, dovrebbe essere trattenuta e versata l'addizionale regionale nella nuova misura dell'1,23%.

Come comportarsi invece nel caso di compensi erogati fino al 5 dicembre 2011 con l'applicazione della vecchia percentuale dello 0,90%?

Alla data odierna è pertanto difficile fornire una risposta puntuale al quesito sottoposto e si rimane in attesa di istruzioni ministeriali di carattere operativo.

22

Istruttori sportivi

Si chiede di conoscere se un istruttore sportivo che vanta esclusivamente collaborazioni con associazioni sportive dilettantistiche e che pertanto percepisce solo compensi ex art. 67, comma 1, lett. m, dpr 917/1986, potrebbe beneficiare del regime dei nuovi minimi se intendesse aprire una posizione Iva durante il 2012.

M.D.D.

Risponde Maurizio Mottola

L'art. 27, commi 1 e 2, dl 98/2011 ha introdotto, a partire dal periodo di imposta in corso all'1/1/2012 il «regime dei nuovi minimi» e il «regime super semplificato».

Con riferimento al «regime dei nuovi minimi», i soggetti beneficiari sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che iniziano una nuova attività oppure l'hanno intrapresa dal 1° gennaio 2008.

Il regime si intende applicato al periodo d'imposta d'inizio dell'attività e ai 4 periodi di imposta successivi, oppure anche oltre i 4 periodi di imposta successivi ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del 35° anno di età.

Per poter accedere al nuovo regime dei minimi è necessario rispettare i requisiti previsti dal comma 96 e dal comma 99 dell'art. 1, legge 244/2007 oltre che rispettare i nuovi requisiti previsti dall'art. 27, commi 1 e 2, dl 98/2011.

In particolare il comma 1 e il comma 2, dell'art. 27, dl 98/2011 dispongono quanto segue:

- non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare;

- l'attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (tirocinio escluso);

- l'attività può essere il proseguimento di un'impresa eser-

citata da altro soggetto a condizione che i relativi ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non siano superiori a 30 mila euro.

Considerando pertanto che i compensi erogati ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), dpr 917/1986 sono qualificati come «redditi diversi» (distinti quindi da reddito di impresa, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente o assimilato), si ritiene che, nel rispetto di tutti gli ulteriori requisiti formali previsti in materia, nulla osti all'istruttore di poter beneficiare del nuovo regime a partire dal periodo di imposta 2012.

FISCO

15.1

Aumento tariffe Tarsu

Si chiede se, in materia di motivazione della deliberazione comunale relativa all'aumento delle tariffe per la tassa rifiuti, sussista o meno un contrasto tra la sentenza del consiglio di stato, sezione V, dell'11 agosto 2010, numero 5616, e quella della Corte di cassazione del 23 ottobre 2006, numero 22804.

J.N.

Risponde Giovanni Pizzo

Il Consiglio di stato, sezione V, con la sentenza dell'11 agosto 2010, numero 5616, ha richiamato l'articolo 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, numero 507, l'articolo 49 del decreto legislativo numero 22, del 1997, nonché l'articolo 69, comma 2, del summenzionato decreto legislativo 15 novembre 1993, numero 507, e ha affermato che «la delibera comunale impugnata (la causa riguardava il comune di Terracina e una società sita nel territorio di detto comune) è venuta sostanzialmente a modificare la già vigente copertura minima del servizio (che è un presupposto indispensabile delle tariffe antecedenti) e di conseguenza doveva specificamente esternare sulla base di dati ufficiali le ragioni che avevano determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo del servizio sulla base dello stesso articolo 69, 2° comma, dlgs n. 507/1993, in connessione con le altre disposizioni del medesimo decreto che lo integrano».

La sentenza della Corte di cassazione del 23 ottobre 2006, numero 22804, aveva escluso la censura proposta di violazione dell'articolo 3, della legge numero 241, del 1990, che sancisce l'obbligo di motivazione per gli atti amministrativi, ed aveva precisato che la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

Il Consiglio di stato, con la succitata sentenza, precisa che «la suprema corte di cassazione ha peraltro specificato in tale occasione che è rilevabile dal giudice tributario, incidenter tantum, l'eventuale illegittimità di un atto amministrativo a prescindere dalla circostanza che esso debba o non debba essere motivato. Né vi è cenno in detta sentenza dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, numero 507, il quale nel contesto normativo illustrato comporta in materia di incremento delle tariffe Tarsu una deroga giustificata al principio generale della non necessità della motivazione per gli atti a contenuto generale».